

**Riliquidazione del trattamento pensionistico diretto, comprensivo degli aumenti per il passaggio automatico a Dirigente Superiore, ex L.R. n. 41/85, al dipendente regionale collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore di tale legge**

Corte dei Conti - Regione Sicilia - Sez. Giurisdizionale d'Appello - Sentenza 19 marzo 2013, n. 86/A

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore CILIA - Presidente  
dott. Luciana SAVAGNONE - Consigliere  
dott. Salvatore CULTRERA - Consigliere  
dott. Pino ZINGALE - Consigliere relatore  
dott. Valter Camillo DEL ROSARIO - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 86/A/2013

nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 4267 del registro di segreteria promosso ad istanza della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, nei confronti di B. C., rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Milazzo, per la riforma della sentenza n. 2185/2012 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana.

Visto l'atto introduttivo del giudizio depositato il 25 ottobre 2012.

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.

Uditi alla pubblica udienza del 14 marzo 2013 il relatore Consigliere Pino Zingale e l'avv. Angela Lombardo, su delega dell'avv. Milazzo, per l'appellata; non rappresentati la Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia.

FATTO

Il G.U. delle Pensioni con la sentenza in epigrafe ha riconosciuto il diritto dell'odierna appellata alla riliquidazione del trattamento pensionistico diretto, quale pensionata della Regione Siciliana, con inclusione degli aumenti corrispondenti al passaggio automatico a Dirigente Superiore ai sensi della L.R. n. 41/85, nonostante la predetta alla data di entrata in vigore di tale legge si trovasse già collocata in quiescenza.

Avverso la sentenza hanno interposto appello la Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, i quali hanno lamentato il difetto di giurisdizione di questa Corte e l'assenza di qualsivoglia automatismo nel conseguimento della qualifica di dirigente superiore tecnico e, quindi, la non estensibilità al personale a riposo del beneficio de quo.

L'appellata si è costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Milazzo, ed ha chiesto il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2013, non rappresentati gli appellanti, l'avv. Angela Lombardo, su delega dell'avv. Milazzo, per l'appellata, ha ulteriormente illustrato i motivi di cui all'atto di costituzione ed ha confermato la domanda di rigetto di cui all'atto scritto.

DIRITTO

Il Collegio reputa che l'appello debba essere respinto.

Questa Sezione d'Appello ha già avuto modo di pronunciarsi (vedi le sentenze nn. 323/2008 e 289/2012) sulla peculiare questione giuridica oggetto del presente giudizio, con argomentazioni per le quali non si ravvisano motivi per doverle disattendere.

L'art. 17 della L.R. n. 41/1985, nell'istituire la nuova qualifica di dirigente superiore tecnico, ha espressamente previsto come unico requisito per il correlativo accesso, da parte dei dirigenti dei ruoli tecnici allora in attività, il possesso di un'anzianità minima di dieci anni di servizio effettivo nella qualifica di provenienza (e non anche il superamento di una selezione di tipo concorsuale).

Si trattava, quindi, palesemente, di una forma di reinquadramento giuridico-economico dei dirigenti tecnici in servizio aventi una certa anzianità, disposta direttamente dal legislatore regionale ed avente natura automatica ed estensione generalizzata.

Ciò premesso e considerato altresì che, in linea generale, nei riguardi di tutti i dipendenti regionali collocati a riposo anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 41/1985, doveva provvedersi (in conformità ai principi contenuti nell'art. 84 della medesima legge, poi ribaditi dall'art. 13 della L.R. n. 13/1988, nonché sulla base dei criteri specificati nell'art. 9 della L.R. n. 21/1986) alla rideterminazione dei rispettivi trattamenti di quiescenza, mediante l'applicazione dei benefici economici fissi e continuativi che erano stati nel frattempo attribuiti ai colleghi di pari qualifica ed anzianità ancora in servizio, risulta evidente, per quanto interessa in questa sede, che il dirigente tecnico in possesso, all'epoca di collocamento in quiescenza, di almeno dieci anni d'anzianità in tale qualifica aveva diritto, con decorrenza dall'1.12.1985, alla riliquidazione del trattamento pensionistico, da calcolarsi sulla base della retribuzione dovuta al dirigente superiore tecnico in servizio attivo.

La sentenza impugnata, pertanto, appare immune da censure e deve essere confermata.

La complessità delle questioni trattate consentono di compensare, integralmente tra le parti, le spese di giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata. Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2013.

IL PRESIDENTE

Salvatore Cilia

L'ESTENSORE

Pino Zingale

Depositata in Segreteria il 19 marzo 2013

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Nicola Dandone.....